

Allegato parte integrante
ALLEGATO 1)

DISPOSIZIONI PER I
PRESTITI PARTECIPATIVI

1. OBIETTIVI E BENEFICIARI

1. I criteri e le modalità che seguono si riferiscono alle iniziative previste dall'articolo 6 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 e dall'articolo 27, comma 2 bis, della legge provinciale 12 settembre 2008, n. 16.

2. L'adeguata patrimonializzazione delle piccole e medie imprese (PMI) è perseguita mediante la concessione di contributi finalizzati all'abbattimento dei costi inerenti l'assunzione da parte dell'impresa di finanziamenti a fronte dell'aumento di mezzi propri, considerando tra questi anche gli aumenti delle riserve indivisibili.

3. Possono accedere agli interventi dei presenti criteri le piccole e medie imprese nelle seguenti forme giuridiche:

- imprese individuali che presentino un progetto di trasformazione in società anche unipersonali;
- società di persone;
- società di capitali.

2. OPERAZIONI AMMISSIBILI E MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLE INIZIATIVE

1. L'aumento dei mezzi propri deve avvenire, in alternativa o congiuntamente, tramite:

- a) versamenti infruttiferi in conto futuro aumento capitale sociale;
- b) utili da destinare a riserva.

2. A fronte dell'incremento dei mezzi propri previsto deve essere stipulato un contratto di finanziamento con un istituto bancario di pari importo.

3. Il finanziamento ha la forma di mutuo bancario con le seguenti caratteristiche:

- a) importo non superiore a euro 500.000,00, nel caso di società con fatturato fino ad euro 3.000.000,00 e di imprese individuali con progetto di trasformazione in società, e non superiore a euro 1.000.000,00, nel caso di società con fatturato superiore ad euro 3.000.000,00;
- b) durata massima di 5 anni, elevabile fino a 10 nel caso di società con fatturato fino a euro 3.000.000,00, in presenza di aggregazione di imprese o di trasformazione in società di capitali nonché di imprese individuali con progetto di trasformazione in società; entro la durata massima può essere incluso un periodo di preammortamento non superiore a 6 mesi;
- c) erogazione in un'unica soluzione;
- d) ammortamento a rate costanti o quote capitale costante con periodicità massima annuale.

4. Nel caso di aumento dei mezzi propri tramite versamenti infruttiferi, i soci dell'impresa provvedono al versamento alle scadenze e per gli importi previsti nel contratto

di finanziamento per il rimborso del capitale mutuato. L'aumento dei mezzi propri può essere anche realizzato entro 120 giorni dalla scadenza di ciascuna rata di ammortamento del finanziamento stesso.

5. Se l'aumento dei mezzi propri avviene tramite utili da destinare a riserva, annualmente e fino alla scadenza del mutuo è accantonata in apposita riserva la quota di utili risultanti dai bilanci successivi alla data di stipula del contratto di finanziamento corrispondente all'importo previsto complessivamente nel contratto di finanziamento per il rimborso del capitale mutuato nell'esercizio a cui si riferiscono gli utili. Qualora gli utili non fossero sufficienti alla copertura dell'intero capitale del mutuo rimborsato, i soci provvedono al versamento della differenza entro 120 giorni dalla data di approvazione o di chiusura del relativo bilancio.

6. Al fine dell'accantonamento a riserva degli utili fanno fede le date delle deliberazioni dell'assemblea dei soci di destinazione dell'utile a riserva.

7. L'impresa individuale beneficiaria dell'intervento deve trasformarsi in società anche unipersonale entro dodici mesi dalla scadenza dell'ultima rata di ammortamento. Con la trasformazione i versamenti infruttiferi o gli utili di cui al comma 1 devono risultare dalla situazione contabile iniziale della nuova società sotto forma, in alternativa o congiuntamente, di capitale sociale o apposita riserva.

8. Ai fini della concessione del contributo le società di capitali devono adottare una delibera dell'assemblea dei soci relativa alle operazioni per le quali è richiesta l'agevolazione. Nel caso di società di persone o di imprese individuali la suddetta delibera è sostituita dall'impegno dei soci o del titolare dell'impresa.

9. Prima di dare corso all'aumento dei mezzi propri di cui al comma 1, i soggetti richiedenti devono adottare il regime di contabilità ordinario.

3. MISURA DELLE AGEVOLAZIONI

1. Previa presentazione del contratto di finanziamento, il contributo è concesso in rate annuali posticipate per la durata del finanziamento, preammortamento escluso, scadenti il 30 giugno o il 31 dicembre in modo tale che l'ultima rata corrisponda, e comunque non sia anteriore, alla scadenza del finanziamento. Il contributo è stabilito nel 15 per cento in ESL del capitale ammesso ad agevolazione ed è interamente concesso a titolo di «aiuti temporanei di importo limitato» di cui alla Comunicazione della Commissione europea 2009/C 16/01, del DPCM 3 giugno 2009 e della deliberazione della Giunta provinciale n. 1517 di data 18 giugno 2009.

2. Il contributo è ridotto al 7,5 per cento in ESL per la quota di capitale necessaria a reintegrare eventuali mezzi propri negativi risultanti dall'ultimo bilancio approvato (definitivo, nel caso non ricorresse l'obbligo di deposito del bilancio).

3. La rata è determinata applicando la seguente formula:

$$R = C \times \frac{i(1+i)^n}{(1+i)^n - 1}$$

dove:

«*R*» indica la rata annua costante di contributo;

«*C*» indica l'entità del contributo in unica soluzione come individuato al presente comma;

«*i*» indica il tasso annuo di capitalizzazione, pari al tasso previsto dall'U.E. vigente il primo giorno del mese precedente a quello di concessione;

«*n*» indica la durata del contributo.

4. Sul mutuo bancario può essere accordata la garanzia dei Confidi con una percentuale massima di copertura del rischio del 50 per cento del mutuo stesso. Per la concessione della garanzia si applicano le disposizioni sugli aiuti di importanza minore («de minimis») di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione delle Comunità Europee ed in particolare le modalità previste dall'articolo 2, paragrafo 4, lettera d) del Regolamento medesimo.

5. Sui costi di istruttoria degli organismi istruttori di cui al punto 4.3 è concesso un contributo del 90 per cento a titolo di «aiuti temporanei di importo limitato» di cui alla Comunicazione della Commissione europea 2009/C 16/01, del DPCM 3 giugno 2009 e della deliberazione della Giunta provinciale n. 1517 di data 18 giugno 2009.

6. I contributi di cui ai commi 1 e 5 sono liquidati dopo l'erogazione del prestito.

4. PROCEDURE

4.1 TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E DI ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

1. Le imprese di cui al punto 1, comma 3, presentano le domande per ottenere gli interventi di cui al punto 3 entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente atto nel B.U.R..

2. Può essere presentata soltanto una domanda per prestiti partecipativi per ciascuna impresa.

3. Le domande sono esaminate con procedura valutativa.

4. L'avvio dell'istruttoria è disposto secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande di agevolazione; la concessione delle agevolazioni avviene in ordine cronologico rispetto al termine di istruttoria.

4.2 TERMINI DI AVVIO, COMPLETAMENTO E RENDICONTAZIONE DELL'INIZIATIVA

1. La stipula del contratto di mutuo e l'erogazione del finanziamento devono avvenire tra il giorno successivo a quello di presentazione della domanda e il 31 dicembre dell'anno successivo, prorogabile per un massimo di un anno.

2. Entro 90 giorni dalla scadenza del mutuo, prorogabili per non più di 30 giorni, deve essere effettuato l'accantonamento in un'apposita riserva dell'aumento dei mezzi propri di cui al punto 2, comma 1, lettera a).

3. È stabilito un termine di rendicontazione, entro cui presentare la documentazione di cui al successivo punto 6.3, comma 1, di un anno dal termine di completamento dell'iniziativa, indicato al comma 2, pena la revoca totale del contributo

concesso. Detto termine è prorogabile per non più di un anno.

4.3 GESTIONE DEGLI INTERVENTI

1. L'ente di garanzia provvede a stipulare convenzioni con gli istituti di credito per disciplinare le condizioni degli interventi ammessi ai benefici dei presenti criteri.

2. Le condizioni di tasso e di garanzia possono differenziarsi in funzione di classi di rischio. Le condizioni devono in ogni caso risultare uniformi a parità di classe di rischio e di caratteristiche della garanzia prestata.

3. Le convenzioni stabiliscono in particolare le modalità di presentazione delle domande, di concessione ed estinzione dei finanziamenti, di comunicazione dei mancati pagamenti delle rate dei mutui e di corresponsione dei contributi.

4. Spetta agli enti di garanzia valutare le domande per l'accesso all'intervento di cui alla presente disciplina.

5. L'ente di garanzia può applicare una commissione di istruttoria della domanda non superiore allo 0,25 per cento dell'importo del finanziamento e comunque non superiore a 250,00 euro.

6. I rapporti tra Provincia ed enti di garanzia sono regolati nell'ambito delle convenzioni attualmente in essere stipulate ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6.

5. OBBLIGHI E REVOCHE

5.1 OBBLIGHI

1. La concessione delle agevolazioni previste per i prestiti partecipativi comporta i seguenti obblighi:

- a) non estinguere anticipatamente il finanziamento;
- b) effettuare interamente l'aumento dei mezzi propri di cui al punto 2, comma 1, accantonandoli in apposita riserva entro 90 giorni dalla scadenza del finanziamento, prorogabili per non più di 30 giorni;
- c) mantenere l'attività per almeno cinque anni dalla data di erogazione del finanziamento e comunque per tutta la durata dello stesso. Il fallimento, o la liquidazione per le società cooperative, è considerata cessazione dell'attività dalla data della relativa dichiarazione;
- d) non effettuare riduzioni dei versamenti effettuati o degli utili accantonati attraverso la distribuzione di utili, prestiti ai soci o altre operazioni che influiscano sui mezzi propri prima che siano trascorsi cinque anni dalla data di erogazione del finanziamento e comunque non prima della scadenza dello stesso. Nei casi di riduzione per perdite, non possono essere distribuiti utili fino a che detti mezzi propri non siano stati ricostituiti. È fatta salva la possibilità per l'impresa di chiedere una deroga a tale impegno in presenza di operazioni di accertata convenienza per l'impresa stessa.

5.2 NON ACCOGLIMENTI, REVOCHE E PROCEDURE

1. Il mancato rispetto delle disposizioni per l'ammissione agli interventi previsti dai presenti criteri comporta il non accoglimento delle domande presentate ovvero la revoca dei provvedimenti già assunti.

2. Nel caso di mancato rispetto dell'obbligo di non estinguere anticipatamente il finanziamento previsto al punto 5.1, comma 1, lettera a), è disposta:

- a) la revoca totale dell'agevolazione accordata se il soggetto beneficiario non ha provveduto ad effettuare l'aumento dei mezzi propri di cui al punto 2, comma 1, accantonandoli in apposita riserva;
- b) la revoca con decorrenza dalla rata successiva all'estinzione se l'estinzione anticipata è stata preceduta dal completo aumento dei mezzi propri di cui al punto 2, comma 1, accantonandoli in apposita riserva.

3. Nel caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al punto 5.1, comma 1, lettere b), c) e d) è disposta la revoca totale delle agevolazioni accordate.

4. Il mancato pagamento delle rate del mutuo comporta la sospensione dell'erogazione del contributo fino alla ripresa del pagamento della rate. Se la sospensione nel pagamento delle rate di mutuo si protrae oltre un anno è disposta:

- a) la revoca totale dell'agevolazione accordata se il soggetto beneficiario non ha provveduto ad effettuare l'aumento dei mezzi propri di cui al punto 2, comma 1, accantonandoli in apposita riserva;
- b) la revoca con decorrenza dalla rata successiva all'inizio dei mancati pagamenti se è stato effettuato il completo aumento dei mezzi propri di cui al punto 2, comma 1, accantonandoli in apposita riserva.

5. La revoca delle agevolazioni per qualsiasi motivo comporta la restituzione delle somme erogate in eccedenza, maggiorate degli interessi semplici calcolati al tasso legale.

6. Il controllo sul rispetto degli obblighi viene effettuato dagli enti di garanzia.

7. In presenza della violazione di un obbligo, l'Ente ne dà comunicazione all'amministrazione provinciale e al soggetto richiedente o beneficiario del contributo che può presentare le proprie controdeduzioni nel termine fissato.

8. Qualora l'inadempimento non sia regolarizzato, o non sia regolarizzabile nel rispetto delle presenti disposizioni entro sei mesi dalla contestazione, o le controdeduzioni non siano ritenute accoglibili, sono disposti i provvedimenti di cui ai commi precedenti.

6. DOCUMENTAZIONE

6.1 DOCUMENTAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. In allagato alle domande è necessario presentare:

- a) domanda di contributo per prestiti partecipativi secondo il fac-simile allegato ai presenti criteri;
- b) relazione tecnico-economico-finanziaria, che dovrà contenere almeno i seguenti elementi:
 - 1. individuazione dell'impresa richiedente;

2. attività aziendale svolta o che si intende svolgere; tipologia di prodotto o di servizio offerto; mercato;
 3. dati per la verifica dei requisiti dimensionali dell'impresa;
 4. riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico riferito all'ultimo esercizio disponibile;
 5. de minimis ricevuto nel triennio precedente la presentazione della domanda;
 6. dichiarazione di conoscenza degli obblighi di cui all'articolo 16 della legge e ai presenti criteri applicativi;
- c) qualora non siano già depositati presso l'Ente istruttore ovvero non siano acquisibili dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, copia semplice degli ultimi due bilanci approvati e delle relazioni accompagnatorie; per le imprese che non hanno l'obbligo di depositare il bilancio, copia semplice del libro inventari relativo agli ultimi due esercizi; per le imprese che nell'anno solare precedente a quello di presentazione della domanda hanno adottato un regime diverso da quello ordinario, copia semplice dell'ultima dichiarazione dei redditi;
- d) dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà, resa dal legale rappresentante o dal titolare dell'impresa, per l'ottenimento degli aiuti temporanei di importo limitato di cui alla Comunicazione CE (2009/C 16/01), al DPCM 3 giugno 2009 e alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1517 di data 18 giugno 2009;
- e) dichiarazione riguardo al rispetto dell'*impegno Deggendorf* di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009, art. 2, comma 4.

6.2 DOCUMENTAZIONE PER L'ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA

1. Per il completamento dell'istruttoria della domanda di agevolazione al fine della concessione dell'agevolazione è necessario presentare:

- a) copia semplice del contratto di finanziamento registrato e del relativo piano di ammortamento;
- b) copia semplice della deliberazione dell'assemblea dei soci, ovvero dell'impegno dei soci o del titolare di cui al punto 2, comma 8.

6.3 DOCUMENTAZIONE PER L'EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE

1. Per ottenere l'erogazione del contributo di cui al punto 3, commi 1, 2 e 3, deve essere presentata la seguente documentazione:

- a) copia semplice della documentazione attestante l'erogazione del mutuo;
- b) copia semplice della documentazione attestante il pagamento delle rate del mutuo scadute;
- c) copia semplice della documentazione attestante l'aumento dei mezzi propri.

2. La documentazione di cui al comma 1, lettera b), deve essere presentata prima della scadenza di ciascuna delle rate annuali di contributo.

3. Successivamente alla scadenza del finanziamento è necessario presentare:

- a) copia semplice della documentazione attestante il completo pagamento delle rate del mutuo scadute e il completo aumento dei mezzi propri;

b) copia semplice della documentazione attestante l'accantonamento in apposita riserva dell'aumento dei mezzi propri.

4. Per l'erogazione del contributo di cui al punto 3, comma 5, deve essere presentata regolare fattura

7. ENTITÀ DELL'INTERVENTO

1. È stabilito un tetto massimo ai mutui bancari che possono accedere alle agevolazioni di cui ai presenti criteri di euro 100.000.000,00 così suddiviso:

- euro 50.000.000,00 destinato alle società con fatturato fino ad euro 3.000.000,00 e alle imprese individuali con progetto di trasformazione in società;
- euro 50.000.000,00 destinato alle società con fatturato superiore a euro 3.000.000,00 e non superiore a euro 25.000.000,00.